



COMUNE DI BINASCO

Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 DEL 18/01/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE VALIDE DAL 1/01/2021 FINO ALL'ISTITUZIONE MEDIANTE REGOLAMENTO ED ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" E "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE" DI CUI ALL'ART. 1. CO. 816, L. 27/12/2019 N. 160. RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NR. 112 DEL 21/12

L'anno DUEMILAVENTUNO addì DICIOOTTO del mese di GENNAIO ore 15:00 in modalità videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

N.	Nome	Presenza	Assenza
1	BENVEGNUM' RICCARDO	SI	
2	CASTALDO LIANA	SI	
3	ROGNONI LUCIA ANTONIA	SI	
4	ROGNONI RUGGERO	SI	
5	LEO ROSSELLA	SI	

TOTALI 5 0

Assiste l'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bruno quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Riccardo Benvegnù assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE VALIDE DAL 1/01/2021 FINO ALL'ISTITUZIONE MEDIANTE REGOLAMENTO ED ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL “CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA” E “CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE” DI CUI ALL'ART. 1. CO. 816, L. 27/12/2019 N. 160. RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NR. 112 DEL 21/12 .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale;

Richiamato il DPCM 08/03/2020 che ha previsto siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamento attivati nell'ambito dell'emergenza Covid-19;

Richiamato l'art. 73, comma 1, del DL 18/2020 che testualmente recita:

“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità di svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 25/03/2020 ad oggetto: “Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Riunioni del Consiglio e della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”;

Richiamato il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 190 del 30/07/2020, ad oggetto “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

Dato atto che, con D.L. 83/2020 sopra citato, i termini di cui all'art. 73 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24/04/2020, n. 27, sono stati prorogati sino al 15 ottobre 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 3, del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 che ha modificato l'art. 1, comma 3, lett. a) del citato D.L. n. 83/2020 sostituendo le parole “15 ottobre 2020” con “31 gennaio 2020”;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2020 che, richiamate le disposizioni normative sopra citate, specifica che la facoltà degli Enti locali di tenere le sedute con la modalità della videoconferenza rimane quella dettata dall'art 73 del D.L. n. 18/2020, anche laddove tale modalità non

sia prevista nel relativo regolamento di funzionamento dell'organo collegiale, purché sia assicurata l'osservanza delle misure tecniche idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e regolarità delle riunioni;

Rilevato che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato, possono consentire lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza, anche da postazioni diverse;

Dato atto che nella presente seduta:

- è stato consentito al Sindaco di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione.

Si procede all'esame.

PREMESSO che:

- con propria deliberazione nr. 112 del 21/12/2020, su richiesta del concessionario, venivano prorogati i termini per il versamento 2021 dei tributi minori alla data del 31/03/2021, stante la situazione di incertezza in merito al rinvio della nuova disciplina che prevede l'istituzione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in considerazione della necessità dell'emissione di avvisi di pagamento che dovevano essere lavorati, al più tardi nei primi giorni del mese di gennaio;

CONSIDERATO :

- che le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, e non da ultimo da Anci in data 25/11/2020, non hanno trovato accoglimento nella Legge bilancio 2021, né nel Decreto legge "mille proroghe".

CONSIDERATO INOLTRE che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario rettificare la deliberazione G.C. nr. 112 del 21/12/2020 in quanto la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

VISTI:

- l'art. 1 comma 816 e ss. della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;

RILEVATO QUINDI

- che, per quanto riguarda il Comune di Binasco, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, indispensabile e necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo relativo alle occupazioni di carattere temporaneo, all'esposizione di messaggi pubblicitari di carattere non permanente, nonché alle pubbliche affissioni, dovuto a titolo di canone/i per l'anno 2021;

DATO ATTO che la concessione del servizio di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni (compresa la materiale affissione dei manifesti) e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche risulta affidata alla Società Tre Esse Italia S.r.l., con sede in Supino (FR), Via Condotto Vecchio n. 50, con determinazione 353/2020 fino al 01/08/2021.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “TUEL” e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, rilasciati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, allegati al presente atto quale parte integrante;

UNANIME, coi voti resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **DI RETIFICARE** , per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati - alla luce del fatto che, le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale , attraverso proposte di emendamenti non hanno trovato accoglimento nella Legge bilancio 2021, né nel Decreto legge “mille proroghe” - la propria deliberazione nr. 112 del 21/12/2020 ad oggetto *“Differimento dei termini di scadenza per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche permanenti per l'anno 2021. ”*, in quanto, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche/il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
2. **DI IMPEGNARE** la Giunta Comunale a proporre al Consiglio Comunale l'istituzione dei canoni in oggetto e a disciplinare le relative tariffe entro il termine stabilito dalle norme nazionali per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021;

3. **DI CONFERMARE** il regime autorizzatorio attualmente vigente per i tributi e i canoni soppressi dal 1/01/2021 ai sensi dei rispettivi regolamenti e del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
4. **DI AUTORIZZARE** gli uffici e il concessionario servizio di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni (compresa la materiale affissione dei manifesti) e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, a concedere le autorizzazioni e ad applicare temporaneamente le tariffe in vigore nell'anno 2020 per l'imposta e i canoni soppressi, salvo successivo conguaglio nel momento in cui verranno approvate tariffe del nuovo canone.
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Società Tre Esse Italia S.r.l. in qualità di Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi in oggetto.
6. **DI DARE** adeguata pubblicità al presente atto tramite pubblicazione nel sito internet del Comune.

Inoltre, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge;

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Riccardo Benvegnù/Aruba PEC

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bruno /Aruba PEC